

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO B/9)

CASSA DI RISPARMIO VITTORIO EMANUELE PROVINCE SICILIANE - PALERMO -

	ENTRATE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997
		Originario	Aggiornato	
1	CONTRIBUTI A CARICO DATORI DI LAVORO E ISCRITTI.	87.643.000.000	86.566.000.000	64.823.642.463
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	87.643.000.000	86.566.000.000	64.823.642.463
2	INTERESSI ATTIVI SUL CONTO CORRENTE CON L'INPS	0	0	0
3	CANONE D'USO NETTO DEGLI IMMOBILI.....	727.000	726.000	638.867
	COMPONENTI ECONOMICHE	727.000	726.000	638.867
	TOTALE DELLE ENTRATE	87.643.727.000	86.566.726.000	64.824.281.330
	U S C I T E			
4	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	108.315.000.000	107.575.000.000	116.220.449.000
5	TRASFERIMENTI PASSIVI:	452.300.000	456.768.000	355.125.000
	- Trasferimenti allo Stato (contribuzioni ONPI).....	263.000.000	259.688.000	201.899.000
	- Trasferimenti ad altri Enti per contribuzioni:			
	- Enti di patronato e assistenza sociale.....	188.000.000	195.633.000	152.097.000
	- Istituto italiano di medicina sociale.....	1.300.000	1.447.000	1.129.000
6	ONERI FINANZIARI			
	- Interessi passivi sui saldi di denunce contributive a credito dei datori di lavoro.....	0	0	88.237.407
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	108.767.300.000	108.031.768.000	116.663.811.407
7	SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....	170.817.000	170.471.000	152.601.076
	COMPONENTI ECONOMICHE	170.817.000	170.471.000	152.601.076
	TOTALE DELLE USCITE	108.938.117.000	108.202.239.000	116.816.412.483
8	AVANZO (+)DISAVANZO (-)DELL'ESERCIZIO	-21.294.390.000	-21.635.513.000	-51.992.131.153

CASSA DI RISPARMIO DI TORINO

ALLEGATO B/10)

	ENTRATE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997
		Originario	Aggiornato	
1	CONTRIBUTI A CARICO DATORI DI LAVORO E ISCRITTI.	130.895.000.000	129.286.000.000	130.968.977.583
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	130.895.000.000	129.286.000.000	130.968.977.583
2	INTERESSI ATTIVI SUL CONTO CORRENTE CON L'INPS	21.830.000.000	10.200.000.000	11.657.046.725
3	CANONE D'USO NETTO DEGLI IMMOBILI.....	732.000	731.000	615.293
	COMPONENTI ECONOMICHE	21.830.732.000	10.200.731.000	11.657.662.018
	TOTALE DELLE ENTRATE	152.725.732.000	139.486.731.000	142.626.639.601
	U S C I T E			
4	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	66.462.000.000	66.008.000.000	64.310.134.000
5	TRASFERIMENTI PASSIVI:	676.000.000	682.181.000	717.490.000
	- Trasferimenti allo Stato (contribuzioni ONPI).....	393.000.000	387.843.000	407.914.000
	- Trasferimenti ad altri Enti per contribuzioni:			
	- Enti di patronato e assistenza sociale.....	281.000.000	292.176.000	307.295.000
	- Istituto italiano di medicina sociale.....	2.000.000	2.162.000	2.281.000
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	67.138.000.000	66.690.181.000	65.027.624.000
6	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	172.037.000	171.483.000	146.970.336
	COMPONENTI ECONOMICHE	172.037.000	171.483.000	146.970.336
	TOTALE DELLE USCITE	67.310.037.000	66.861.664.000	65.174.594.336
7	AVANZO (+)DISAVANZO (-)DELL'ESERCIZIO	85.415.695.000	72.625.067.000	77.452.045.265

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

La Gestione speciale dell'assicurazione generale obbligatoria per l'erogazione dei trattamenti pensionistici al personale degli enti pubblici creditizi, di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, sotto l'aspetto del gettito contributivo, nell'anno 1997, è stata interessata prevalentemente dalla lievitazione dei monti retributivi.

Si è verificato, inoltre, l'adeguamento annuale sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati:

- del tetto imponibile e pensionabile per i nuovi iscritti, stabilito nella nuova misura di f. 137.148.000 (art. 2, comma 18, legge 8 agosto 1995, n. 335).
- della prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo dell'1% di cui all'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, pari a f 63.054.000.

La Gestione stessa è stata, inoltre, interessata dalle seguenti disposizioni di legge.

Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, agli artt. 5,6,7 e 8, regola la possibilità di riscattare, mediante il versamento della riserva matematica ex art. 13 della legge n. 1338/62, i seguenti periodi caratterizzati da mancata prestazione lavorativa:

- periodi di sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge o

contrattuali;

- periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro;
- periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali, temporanei;
- periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale;

L'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, ha reintrodotto un particolare regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi di 2° livello, correlate ad incrementi di produttività e qualità, escludendo dalla retribuzione imponibile l'importo annuo complessivo delle suddette erogazioni, entro il limite massimo del 3% della retribuzione contrattuale percepita dai lavoratori nell'anno solare di riferimento. In fase di prima applicazione tale limite non può superare la misura dell'1% sino al 31 dicembre 1997 e del 2% dal 1° gennaio 1998.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, all'art. 2 contiene nuove disposizioni in materia di riscatto dei corsi universitari di studio (diplomi universitari, diplomi di laurea, diplomi di specializzazione e dottorato di ricerca);

Al successivo art. 3 dispone che l'onere corrispondente ai riscatti di periodi di lavoro all'estero sia dovuto dagli interessati nella misura intera anziché in quella ridotta del 50%;

Il decreto legislativo in questione, inoltre, reca disposizioni in materia di prosecuzione volontaria.

In particolare viene esteso il regime di prosecuzione volontaria INPS, agli iscritti a fondi sostitutivi ed esclusivi dell'Assicurazione generale obbligatoria ed alla Gestione di cui all'art. 2, comma 26 della legge n. 335/1995 (art. 5, comma 1) ed è stabilito che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari, l'assicurato deve far valere 3 anni di contribuzione effettiva nel quinquennio precedente la data di presentazione della relativa domanda (art.5, comma 2).

È stato abolito il requisito alternativo dei 5 anni di contribuzione nell'arco della vita assicurativa e sono state, altresì, eliminate le classi di contribuzione previste dalla previgente normativa.

Il decreto stabilisce, infatti, che l'importo del contributo volontario è calcolato sulla retribuzione media imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente la domanda (art.7).

In materia di prestazioni la Gestione speciale, nel 1997, è stata influenzata da alcuni provvedimenti legislativi di recente emanazione già ampiamente illustrati in occasione di precedenti relazioni in materia di bilancio.

Si cita brevemente il decreto legge 30 settembre 1996, n. 508, recante tra l'altro disposizioni in materia di cumulo delle pensioni dei lavoratori dipendenti con la retribuzione.

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede che le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria

dei lavoratori dipendenti, aventi decorrenza successiva al 30 settembre 1996, fatti salvi i trattamenti liquidati con almeno 40 anni di contribuzione, non sono cumulabili, limitatamente alla quota liquidata con il sistema retributivo, con redditi di lavoro di qualsiasi natura ed il loro conseguimento è subordinato alla risoluzione del rapporto di lavoro. Ai lavoratori che alla predetta data del 30 settembre 1996 sono titolari di pensione, ovvero hanno maturato il requisito contributivo di 36 anni o il requisito contributivo di 35 anni unitamente all'età di 52 anni, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del decreto n. 508.

I rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti dal decreto legge n. 508 sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha confermato in linea di massima le disposizioni in materia di cumulo introdotte dal citato decreto e ha dettato disposizioni innovative in materia di pensionamento di anzianità dei lavoratori il cui contratto di lavoro venga trasformato in contratto a part-time.

L'articolo 1, comma 185, della legge n. 662 stabilisce che, con effetto dal 30 settembre 1996, al fine di incentivare l'assunzione di nuovo personale, ai lavoratori in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità di cui alla Tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, dipendenti da imprese, può essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità di cui al comma 189, il passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali.

L'anzidetta facoltà è concessa, previa autorizzazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della facoltà di passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 191, l'assunzione di nuovo personale di cui al comma 185 deve risultare ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del pensionamento. Detto incremento di personale deve risultare al netto delle diminuzioni intervenute nell'anno precedente il pensionamento.

Per i lavoratori che si avvalgono della facoltà di cui al comma 185, l'importo della pensione è ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell'orario normale di lavoro, riduzione comunque non superiore al 50 per cento. La somma della pensione e della retribuzione non può, in ogni caso, essere superiore all'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.

Nel corso dell'anno 1997 sono stati emanati i decreti attuativi delle deleghe contenute nella legge n. 335/1995. In particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, attua la delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Com'è noto, la facoltà di opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente in forma contributiva è riconosciuta dalla legge n. 335 a coloro che possono far valere almeno 15 anni complessivi di contributi, di cui almeno cinque nel nuovo sistema.

Di fatto, tale opzione potrà pertanto essere esercitata solo a partire dal 2001.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184, come in precedenza accennato, attua la delega dell'articolo 1, comma 39, della legge n. 335 del 1995 in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.

L'articolo 1 del decreto dispone che per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente con il sistema contributivo iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma del predetto articolo 1, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità.

Il cumulo di cui al comma 1 opera a favore dei superstiti degli assicurati, ancorché deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.

Agli aventi titolo al cumulo spettano le quote di pensione relative alle posizioni assicurative costituite nelle rispettive Gestioni previdenziali, calcolate ciascuna con le norme vigenti in materia per le Gestioni medesime. Le quote di pensione sono poste a carico ed erogate da ciascuna Gestione.

Nell'anno 1997 hanno cominciato ad esplicare effetti anche le disposizioni del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, il quale all'articolo 1 stabilisce che, in caso di malattia, per tutti i lavoratori dipendenti, ancorché fruanti di retribuzione intera o ridotta, i periodi di assenza oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati ai fini pensionistici al 50 per cento; tale disposizione non si applica ai malati terminali.

Il decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, recante disposizioni urgenti in materia di trattamenti pensionistici anticipati, all'articolo 1 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e fino a quella di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti.

Per effetto delle anzidette disposizioni, non si è proceduto al riconoscimento del diritto a trattamenti

pensionistici di anzianità a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle Gestioni dei lavoratori autonomi, della Gestione speciale per le miniere, cave e torbiere, della Gestione speciale istituita con decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, in favore dei dipendenti degli enti creditizi pubblici già iscritti a forme di previdenza esclusive o esonerative dell'A.G.O. con decorrenza successiva al 2 novembre 1997, e quindi aventi decorrenza dal 1° dicembre 1997 e fino al 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata.

A norma dell'articolo 1 del decreto n. 375 la sospensione del pensionamento di anzianità non è stata applicata nei confronti dei lavoratori per i quali anteriormente alla data del 3 novembre 1997 sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro.

Pertanto, i lavoratori dipendenti che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 2 novembre 1997, hanno conseguito la pensione di anzianità con la decorrenza di legge, sempre che risultino verificate le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, anche se tale decorrenza si colloca a partire dal 1° dicembre 1997.

Da segnalare, infine, il decreto ministeriale 20 novembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.280 del 1° dicembre 1997 che ha stabilito nella misura del 3,9 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1997, in luogo della percentuale del 3,8 fissata in via previsionale dal decreto ministeriale 20 novembre 1996.

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA**

**GESTIONE PER LA RISCOSSIONE
DEI CONTRIBUTI DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE DA DESTINARE ALLE
REGIONI E PROVINCE AUTONOME**

RENDICONTO DELL' ANNO 1997

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

La gestione per la riscossione dei contributi del Servizio Sanitario Nazionale da destinare alle regioni e province autonome è composta da tanti bilanci quante sono le regioni e province autonome e da un bilancio riassuntivo degli stessi.

Prima di procedere alla illustrazione delle più significative poste di bilancio si riporta, nella tabella che segue, in forma aggregata, l'analisi delle entrate e delle uscite dell'anno raffrontate con i corrispondenti dati, previsti in sede di previsioni originarie e aggiornate per il 1997, nonché con quelli riferiti al consuntivo del 1996.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in miliardi di lire)

	CONSUNTIVO	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO
	1996	ORIGINARIO	AGGIORNATO	1997
ENTRATE				
- Contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	30 400	31 547	31 936	32 399
- Quote di partecipazione degli iscritti	977	828	856	1 086
- Entrate non classificabili in altre voci	49	22	42	54
- Trasferimenti da parte delle Regioni	7	7	7	7
- Trasferimenti dalla Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	92	85	99	99
- Variazioni patrimoniali straordinarie	14	-	-	35
TOTALE	31.539	32.489	32.940	33.680
USCITE				
- Trasferimenti passivi	30 763	32 083	32 555	33 261
- Poste correttive e compensative delle entrate	487	73	101	119
- Uscite non classificabili in altre voci	1	1	1	(...)
- Oneri tributari	()	()	()	-
- Spese di amministrazione	274	332	283	275
- Variazioni patrimoniali straordinarie	14	-	-	25
TOTALE	31.539	32.489	32.940	33.680

() Dato inferiore al miliardo